

gno quando addirittura non risulti insufficiente a coprirne le spese.-

Un provvedimento quindi si impone che tenga conto del particolare momento.-

La Direzione Generale ritiene che una soluzione equa sia quella di assegnare una extra provvigione di acquisto su tutti i contratti del ramo ordinario - escluse perciò le forme collettive e popolari - che siano raccolti in zona, e cioè con esclusione della produzione acquisita nei capoluoghi sedi di Agenzie Generali ed in taluni centri maggiori delle Agenzie stesse non compresi in zone affidate a viaggianti.-

La misura di tale extra provvigione può essere fissata nell'1% del premio di 1° anno per ogni 50 centesimi di aumento nel costo della benzina eccedente il prezzo base di £. 2 al litro, trascu- rando le frazioni di prezzo inferiori a £. 0,25 oppure conteggiando a £. 0,50 quelle superiori.-

Attualmente, ad esempio, essendo il prezzo della benzina di oltre £. 3,75 al litro, la extra provvigione verrebbe liquidata in ragione del 4% del premio di 1° anno.- E poichè il provvedimento ha carattere transitorio, si disporrà che esso sia riveduto trimestralmente per adeguarlo alla eventuale diversa situazione in atto alla fine di ciascun trimestre, mentre speciali cautele saranno adottate per impedire che passi per produzione di zona quella acquisita nei capoluoghi.-

Il gettito della produzione nel 1936 può essere preveduto complessivamente in un miliardo e mezzo o poco più, come si è avuto all'incirca negli esercizi decorsi.- Dato lo sviluppo delle forme popolari e collettive, si ritiene che almeno la metà della produzione sarà data da queste forme; restano 750 milioni di ordinarie.- Di questi oltre la metà può prevedersi acquisita nei capoluoghi; così che

